



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PATR.-ATT.DI PIANO-VALORIZ.-MANIFEST. E TURISMO

N. Proposta 796 del 08/06/2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICO SPECIALISTICHE NELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER IL COMUNE DI CUNEO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI STAZIONE APPALTANTE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.M. 106/2015 NELL'ATEM CUNEO 2 - CITTA' DI CUNEO E SUD - CIG Z7519EC9E8

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'entrata in vigore del D. Lgs n. 164/2000, successivamente modificato all'art. 15 dalla legge 239/2004, il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali la riduzione dei termini di scadenza contrattuale delle convenzioni in corso e l'impossibilità per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo;
- l'art. 46-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in Legge n. 222/2007 e successivamente modificato dalla Legge 244/2007, prevede che la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas sia bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo Ambito Territoriale Minimo (ATEM);
- il D.M. 19 gennaio 2011 ha individuato gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas sono determinati in numero di 177 sul territorio nazionale e il successivo D.M. 18 ottobre 2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ATEM;
- l'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226 precisa che *“gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali”*;
- l'Ambito Territoriale Minimo di competenza del Comune di Cuneo, denominato CUNEO 2 – CITTA' DI CUNEO E SUD, è composto da n. 64 Comuni e con deliberazione n. 147 del 23 luglio 2015 la Giunta Comunale ha preso atto dello “status” di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di cui trattasi, al fine di poter iniziare un lavoro organizzato all'interno dell'ATEM per il buon esito dell'intero procedimento.

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 “ Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46 bis del decreto legge 1° ottobre 2007, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 7 agosto 2015 con la quale è stata costituita un’unità organizzativa autonoma denominata “Rete distribuzione gas naturale” presso il Settore Patrimonio e Attività di Piano ed è stata individuata la figura del coordinatore e responsabile unico del procedimento nella persona del Dirigente del Settore Patrimonio e Attività di Piano, con l’incarico di provvedere a tutti gli adempimenti di competenza connessi e derivanti dal decreto ministeriale 226/2011 e dalle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico al fine di addivenire alla gara per l’individuazione del concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale all’interno dell’ATEM.

Preso atto che:

- per la prima fase di procedura per l’avviamento del servizio occorre:
 - 1) L’assistenza al Comune di Cuneo per la comunicazione ai gestori uscenti dell’avvio delle operazioni di acquisizione dati e informazioni sui sistemi distributivi gas oggetto di stima;
 - 2) Richiesta e raccolta di tutte le informazioni che il gestore uscente ha l’obbligo di fornire agli Enti Locali così come previsto all’Art. 4 (obblighi informativi dei gestori) del D.M. 20 maggio 2015, n. 106.

- per la seconda fase di determinazione del valore residuo degli impianti di distribuzione del gas occorre:
 - 1) Il rilevamento e l’analisi della situazione fisica degli impianti e della gestione in essere; acquisizione dai gestori uscenti dei dati analitici sulla consistenza degli impianti in esercizio, ivi inclusa la loro rappresentazione cartografica, e loro verifica tramite sopralluoghi diretti sugli impianti fuori terra, ed acquisizione e analisi degli elementi caratteristici della gestione (banche dati, sistemi gestionali ed operativi, cartografie degli impianti, politiche di manutenzione, procedure di sicurezza, sistemi di qualità, etc.);
 - 2) L’individuazione delle metodologie e dei parametri per la valutazione dell’indennizzo da riconoscere ad ogni gestore uscente;
 - 3) Predisposizione del Prezziario, che verrà utilizzato per la determinazione del valore di costruzione a nuovo dell’intero impianto;
 - 4) La determinazione del valore dell’indennizzo da riconoscere ad ogni gestore uscente, rappresentato in sostanza dalla stima del valore industriale residuo (VIR) degli impianti esistenti (valore a nuovo degradato per tenere conto della loro residua vita utile), tenendo conto di eventuali quote di proprietà dei Comuni o di terzi, di eventuale devoluzione gratuita e di altre eventuali clausole di convenzione (ad es. sui contributi pubblici e privati ricevuti dal gestore, etc.);
 - 5) Rivalutazione e degrado dei contributi pubblici e privati percepiti dai gestori;
 - 6) Predisposizione dell’accordo fra ciascun Comune metanizzato dell’ATEM ed il rispettivo Distributore uscente per l’approvazione dello stato di Consistenza del sistema distributivo gas e del relativo Valore Industriale Residuo;
 - 7) Predisposizione del verbale di accordo per la condivisione del valore dell’indennizzo spettante ad ogni Gestore uscente da sottoscrivere fra Stazione Appaltante e Gestore uscente.

Considerato che:

- l’importanza e la complessità dell’attività, la natura della materia, la tipologia delle argomentazioni che sottendono le problematiche e le procedure inerenti i lavori della stazione

appaltante, che costituiscono i presupposti per definire l'appalto per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, rendono opportuno affidarsi ad uno specialista esterno che garantisca le prestazioni tecniche qualificate sopra elencate, con esperienze maturate negli anni e professionalità in tale campo;

- ritenuto di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 - tale incarico allo Studio TF Energia S.a.s. – Strada Circonvallazione, 23 - 10090 Gassino Torinese (TO) - nella persona di Teresio Ferrofino - che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per gli adempimenti di cui sopra, per un compenso di € 39.000,00, oltre all'Iva nella misura di legge per un totale lordo di € 47.580,00;
- visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti» e riconosciuto che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 7 comma 2. e articolo 31 comma 1. per l'affidamento diretto [trattativa privata] dell'incarico in questione;
- richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «*Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione*» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*».

vista la deliberazione dell'AEEG 11 ottobre 2012 – 407/2012/R/GAS avente ad oggetto: “Criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale” in base alla quale il Comune di Cuneo, in qualità di stazione appaltante, avrebbe diritto ad un rimborso di circa € 300.000,00 oltre I.V.A. ai sensi di legge, da parte dell'aggiudicatario della gara a copertura degli oneri che sosterrà per tutte le attività di cui sopra;

visto il D.M. 20 maggio 2015, n. 106 che, all'art. 1 comma 16, ha stabilito che il gestore uscente deve anticipare alla stazione appaltante il 90% delle spese determinate sulla base dei criteri di cui sopra;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7.01.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 19 maggio 2016 con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi anno 2016;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti

visti il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013, la deliberazione della Giunta Comunale n.295 del 30/12/2015, la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07/01/2016 e la deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 14/01/2016 con i quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e l'assegnazione del personale;

visto l'art. 36 comma del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare il comma 2 lettera "a" che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell'articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»,

Considerato quanto sopra premesso e ritenendo di poter provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente riportate;
2. di affidare le prestazioni tecnico specialistiche nella valutazione degli impianti di distribuzione del gas per il Comune di Cuneo per lo svolgimento delle attività di Stazione Appaltante per il servizio di distribuzione del gas naturale allo Studio TF Energia S.a.s. – Strada Circonvallazione, 23 - 10090 Gassino Torinese (TO) P.IVA 10425640017 - nella persona di Teresio Ferrofino - che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per gli adempimenti di cui sopra, per un compenso di € 39.000,00, oltre all'Iva nella misura di legge per un totale lordo di € 47.580,00, **CIG Z7519EC9E8**;
3. di impegnare l'importo di € 47.580,00 alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Macro aggregato 03, Capitolo 1942000 "Contratto di servizio per la distribuzione del gas" – Cdc 09603 - SIOPE 1306 - P.F. U.1.03.02.15.014 del Bilancio e PEG 2016 che presentano la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la verifica del DURC presso la banca dati dell'INAIL/INPS ha dato esito positivo;
5. di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo a favore dello Studio TF Energia S.a.s. si provvederà con specifica attestazione di pagamento, nei termini di cui alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità» entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;
6. di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno dell'affidatario ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;
7. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it], ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

8. di dare atto che l'incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore Patrimonio e Attività di Piano, Valorizzazioni, Manifestazioni e Turismo;
10. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell' art. 30 del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi, all'Assessore al Patrimonio nonché al Settore Contratti e Personale e al Settore Ragioneria e Tributi.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Previgliano



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 796 del 2016

N. 786 del 20-06-2016 del Registro Generale

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICO SPECIALISTICHE NELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER IL COMUNE DI CUNEO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI STAZIONE APPALTANTE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.M. 106/2015 NELL'ATEM CUNEO 2 - CITTA' DI CUNEO E SUD - CIG Z7519EC9E8

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2016, Capitolo: 01942000, Impegno: 20160003389/0, Importo: 47.580,00

Cuneo, 20-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)